

CHIARIMENTO 2

del 10.05.2016

Fornitura di ricambi nuovi per autobus Mercedes Benz, BredaMenarinibus, e minibus Iveco e Daimlerchrysler, suddivisa in 6 lotti. – Gara 2016/2G

In riferimento alla procedura riportata in oggetto si segnala che:

DOMANDA

Il Disciplinare si palesa illegittimo nella parte (pagg. 6-7) in cui prescrive che la ditta partecipante dovrà inviare “in caso di fornitura di ricambi originali, apposita dichiarazione” [All. O1) per i lotti 1 - 3; All. O2) per i lotti 2 - 4 - 5 - 6] “recante gli estremi dell’autorizzazione della casa costruttrice alla commercializzazione dei ricambi originali, ovvero originale o copia conforme di detta autorizzazione”;

- l’illegittimità di tale previsione deriva dalla palese restrizione della concorrenza che essa opera, poiché limita chiaramente ed immotivatamente l’accesso alla selezione – relativamente ai ricambi originali – ai soli *dealers* della casa costruttrice, che – per quanto concerne il caso che ci occupa – si riducono addirittura ad un solo, individuabile, operatore commerciale nel territorio regionale;
- l’autorizzazione rilasciata dalla casa costruttrice è dunque limitata al solo *dealer* della stessa, né è possibile per altri operatori del mercato acquisirla, cosicché questi si trovano nell’impossibilità di soddisfare il requisito di gara,
- non è un caso, peraltro, che nelle gare nazionali di settore mai venga inserita una siffatta clausola limitativa.

Si chiede dunque che, condividendo tali osservazioni, codesta Stazione appaltante annulli le cennate disposizioni di *lex specialis*, modificandola in modo tale da consentire il più ampio confronto concorrenziale.

RISPOSTA

Come già indicato nel “Chiarimento 1” del 04.05.2016, si precisa che è opportuno fare un distinguo fra ricambi destinati ai veicoli Lotti 1 e 3 e Lotti 2, 4, 5 e 6.

Per i ricambi individuati ai Lotti 1 e 3 è stato alternativamente richiesto:

- in caso di fornitura di ricambi originali, apposita dichiarazione All. O1) recante gli estremi dell’autorizzazione della casa costruttrice alla commercializzazione dei ricambi originali, ovvero originale o copia conforme di detta autorizzazione;
- in caso di fornitura di ricambi equivalenti *approvati dalla casa costruttrice* del veicolo, apposita **dichiarazione di impegno** All. O1) a fornire prima della stipulazione del contratto o comunque all’atto della consegna dei ricambi, certificazione e/o dichiarazione di approvazione rilasciata dalla casa costruttrice del veicolo relativa a tali ricambi, ovvero originale o copia conforme di detta approvazione.

Le limitazioni di cui sopra sono dettate per i soli i ricambi individuati nei Lotti 1 e 3 destinati ai veicoli Mercedes Benz e Bredamenarinibus per i quali risultano ancora attive le garanzie del Costo del Ciclo di Vita.

Detta restrizione dunque non è dettata da una scelta discrezionale della stazione appaltante ma è direttamente consequenziale alla sussistenza di precisi vincoli contrattuali derivanti dalle condizioni applicabili all’acquisto dei veicoli per i quali dunque sussiste l’obbligo di montare ricambi originali, pena la perdita delle predette garanzie, così come esplicitato nelle premesse al Capitolato di Fornitura.

Le disposizioni della *lex specialis* contestate, sono ragionevolmente giustificate in relazione all’esistenza del predetto vincolo contrattuale posto che esse hanno la finalità di assicurare che i prodotti oggetto della fornitura siano originali, e perciò pienamente garantiti, sotto il profilo qualitativo, dallo stesso fabbricante, il quale si impegna direttamente a tale riguardo mediante prescritta autorizzazione.

Relativamente alla possibilità di fornire ricambistica equivalente certificata dal produttore dei ricambi, si precisa che detta facoltà è ammessa per i ricambi individuati ai Lotti 2, 4, 5 e 6 per i quali è testualmente



**AZIENDA
TRASPORTI
PUBBLICI**

previsto che:

- in caso di fornitura di ricambi originali apposita dichiarazione All. O2) recante gli estremi dell'autorizzazione della casa costruttrice alla commercializzazione dei ricambi originali, ovvero originale o copia conforme di detta autorizzazione;
- in caso di fornitura di ricambi equivalenti, **dichiarazione di impegno** All. O2) a fornire prima della stipulazione del contratto o comunque all'atto della consegna, dichiarazione di **equivalenza del produttore** dei ricambi, ovvero originale o copia conforme attestante detta equivalenza.

A tal fine si precisa che nell'All.O2 vi è un errore di battitura e pertanto si riporta di seguito quanto già precisato nel Chiarimento 1:

La dicitura riportata nell'All. O2)

“ovvero in caso di fornitura di ricambi equivalenti approvati dalla casa costruttrice del veicolo” è un refuso pertanto lo stesso è da intendersi come *“ovvero in caso di fornitura di ricambi equivalenti”*.

A tal fine le partecipanti potranno cancellare la dicitura *“approvati dalla casa costruttrice del veicolo”*.

Resta inteso che in caso di presentazione del modello senza alcun depennamento della dicitura *“approvati dalla casa costruttrice del veicolo”* questa sarà da intendersi comunque come non apposta.